



PARERE MOTIVATO
n. 135 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità Suap per la variante urbanistica e permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale esistente. Ditta NICOS INTERNATIONAL s.p.a. Comuni di Portobuffolè e Comune di Mansuè.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Nicos International s.p.a. con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 129071 del 04/04/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Suap per la variante urbanistica e permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale esistente nei Comuni di Portobuffolè e Mansuè .

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.4846 del 21.04.16 assunto al prot. reg. al n.158348 del 22.04.16 della Soprintendenza archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Si fa riferimento a quanto in oggetto, alla nota della Regione del Veneto prot. n. 147156 del 14.4.2016, assunta agli atti con prot n. 4654 del 18.4.2016, e alla nota del Segretariato Regionale MiBACT per il Veneto prot. n. 1057 del 18.1.2016, esaminata la documentazione allegata e ravvisato l'interesse prevalente di codesta Soprintendenza, si comunica quanto segue ai fini dell'espressione complessiva del parere.

L'area in oggetto non è interessata da provvedimenti di tutela né da analoghi procedimenti *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza, di competenza di questa Soprintendenza.

Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico, tenuto conto del fatto che rientra in un territorio intensamente frequentato in età antica nonché ricadente nell'ipotizzata suddivisione agraria regolare di età romana, nota come centuriazione a nord di Oderzo (Rigoni A.N. 1989, *Oderzo, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp. 186-194, in partic. fig. 164).

Nel ritenere, per quanto di competenza, che il progetto non vada assoggettato a V.A.S., si chiede tuttavia che le attività di scavo previste si svolgano con l'assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta specializzata in archeologia, incaricata dalla committenza e sotto la direzione scientifica di questo Ufficio. Si fa presente che la documentazione tecnico-scientifica di prassi, redatta dalla ditta incaricata secondo gli standard previsti da questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento e va consegnata dalla ditta medesima a questa Soprintendenza al termine delle indagini.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito alla ditta archeologica individuata e alla data di inizio dei lavori.

- Parere n.2190 del 29.04.16 assunto al prot. reg. al n.167001 del 29.04.16 del Comune di Portobuffolè che di seguito si riporta:

A riscontro della comunicazione in oggetto trasmessa con nota datata 14.04.2016, Prot. n. 147156-C.101, pervenuta in data 14.04.2016, Prot. n. 1888, vista la documentazione inerente la Verifica di Assoggettabilità a VAS, compreso il Verbale di cui alla Conferenza di Servizi Istruttoria, con la presente questo Comune comunica che, nel rispetto delle condizioni di cui ai citati elaborati, non ha rilevato effetti significativi derivanti dall'attuazione del SUAP per l'ampliamento dell'edificio produttivo proposto dalla ditta NICOS INTERNATIONAL s.p.a. tra i Comuni di Portobuffolè e Mansuè.

- Parere n.49634 del 4.05.16 assunto al prot. reg. al n.174436 del 4.05.16 dell'ULSS 9 che di seguito si riporta:



In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 147156 a noi pervenuto in data 08.04.2016, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

- Parere n.1315 del 3.05.16 assunto al prot. reg. al n.172750 del 3.05.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 147156/C101 del 14.4.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza, (cfr. tavv 52-53 del PAI Livenza), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr <http://www.alpiorientali.it> tav. L9) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.10338 del 6.05.16 assunto al prot. reg. al n.180301 del 9.05.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0147156 del 14-04-2016 (qui pervenuta in data 14-04-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0008420 del 15-04-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

L'intervento consiste nell'ampliamento di un fabbricato artigianale in adiacenza ai manufatti esistenti e con la medesima altezza e caratteristiche formali.

L'area d'intervento non ricade in fasce di vincolo ambientale, in siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale che distano a circa 4km. In ogni caso l'ampliamento in progetto prevede opere di mitigazione con la piantumazione di un filare di alberi ad alto fusto lungo il confine verso l'area agricola.



Vista la nota n. 4846 del 21.04.2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

L'area in oggetto non è interessata da provvedimenti di tutela né da analoghi procedimenti in itinere, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza, di competenza di questa Soprintendenza.

Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico, tenuto conto del fatto che rientra in un territorio intensamente frequentato in età antica nonché ricadente nell'ipotizzata suddivisione agraria regolare di età romana, nota come centuriazione a nord di Oderzo (Rigoni A.N. 1989, Oderzo, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto, Modena, pp. 186-194, in partic. fig. 164).

Nel ritenere, per quanto di competenza, che il progetto non vada assoggettato a V.A.S., si chiede tuttavia che le attività di scavo previste si svolgano con l'assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta specializzata in archeologia, incaricata dalla committenza e sotto la direzione scientifica di questo Ufficio.

Si fa presente che la documentazione tecnico-scientifica di prassi, redatta dalla ditta incaricata secondo gli standard previsti da questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento e va consegnata dalla ditta medesima a questa Soprintendenza al termine delle indagini.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito alla ditta archeologica individuata e alla data di inizio dei lavori.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, ravvisa la necessità di non sottoporre la variante urbanistica in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n.45843 del 9.05.16 assunto al prot. reg. al n.184914 dell'11.05.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs nota Prot. n.147156 del 18/04/2016, ad integrazione di quanto già comunicato con nota ARPAV Prot. 24774 del 10/03/2016, esaminata la documentazione fornita, si evidenziano di seguito gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 2.6 "Sistema Fisico - Suolo e sottosuolo" (pag. 18) non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e trascurava totalmente di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel capitolo 5 "Effetti sull'ambiente" (pag. 35), per la componente ambientale "Suolo", si evidenzia che l'impatto dell'intervento viene valutato solo sotto l'aspetto geologico ed idrogeologico, mentre l'effetto del consumo di suolo viene dato per scontato e non adeguatamente considerato, tanto da affermare nell'analisi degli "effetti indiretti e impatti cumulativi" (pag. 37) che "L'intervento di ampliamento in zona agricola... si ritiene non possa produrre effetti significativi sull'ambiente". Si deve invece evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso



garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Si vuole sottolineare come nel paragrafo 5.1 "Analisi di coerenza" (pag. 38), alla voce "Suolo e sottosuolo" si afferma che "Si prevede un aumento marginale della superficie impermeabilizzata... comunque entro i limiti di salvaguardia del sistema" e nel cap. 6 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni" (pag. 39) non si prevedono adeguate misure di compensazione degli effetti legati all'aumento della superficie impermeabilizzata in quanto "La proposta non necessita di ulteriori opere di mitigazione o compensazioni".

Tenuto conto che il Piano prevede la trasformazione di circa 3.816 mq di superficie fondiaria che risulterà impermeabilizzata per il 100%, (come riportato a pag. 2 dello Studio di Compatibilità Idraulica), ne deriva che l'intervento non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per quanto esposto si ritiene che l'intervento abbia impatti significativi sulle funzioni ambientali svolte dal suolo; per questo si deve evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 83/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante urbanistica e permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale esistente - Nicos International s.p.a., nel Comune di Portobuffolè (TV).

Pratica n. 3255

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Casetta Giancarlo, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 129071 del 04/04/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2



dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Portobuffolè collocato all'interno della "Zona industriale Bastie" a confine con il Comune di Mansuè (ampliamento di 2205 mq in Comune di Portobuffolè e di 1519 mq in Comune di Mansuè su area agricola);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal persente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante urbanistica e permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale esistente - Nicos International s.p.a., nel Comune di Portobuffolè



(TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Portobuffolè, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 83/2016

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 21 giugno 2016, che evidenzia come la variante urbanistica per l'ampliamento di un fabbricato industriale esistente presentata dalla Ditta NICOS INTERNATIONAL s.p.a. non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante urbanistica per l'ampliamento di un fabbricato industriale esistente presentata dalla Ditta NICOS INTERNATIONAL s.p.a. in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal



RAP;

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di n.8 pagine.